I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 894/97 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1997

che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca [3] è stato modificato più volte e in modo sostanziale; che, a fini di razionalità e di chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di tale regolamento;

(2) considerando che, per assicurare la protezione delle risorse biologiche marine nonché uno sfruttamento equilibrato delle risorse della pesca conforme all'interesse sia dei pescatori che dei consumatori, debbono essere stabilite misure tecniche di conservazione di tali risorse, tra l'altro per quanto riguarda le dimensioni delle maglie, le percentuali delle catture accessorie, le dimensioni dei pesci autorizzate e le restrizioni di pesca in talune zone o periodi ovvero con taluni dispositivi;

(3) considerando che occorre raggiungere un equilibrio tra l'adeguamento delle misure tecniche ai diversi tipi di pesca e la necessità di regole uniformi, il quale renda più facile la loro applicazione;

(4) considerando che occorre includere nel presente regolamento le disposizioni relative alle operazioni di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, concordate tra la Comunità, la Norvegia e la Svezia; che, pertanto, tenuto conto dei pareri scientifici, è necessario stabilire restrizioni stagionali per talune attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat;

(5) considerando che le misure di gestione relative alla pesca nel Mar Baltico devono essere adottate in sede di Commissione internazionale della pesca del Baltico;

(6) considerando che il volume attuale dei rigetti in mare costituisce uno spreco inammissibile; che il divieto della pesca con tecniche insufficientemente selettive o in zone di concentrazione di pesci giovani, come pure l'aumento delle dimensioni delle maglie ed il divieto di utilizzare attrezzature che favoriscono la pratica dei rigetti in mare consentono di compiere un primo passo verso l'eliminazione definitiva di pratiche incompatibili con la conservazione e la corretta gestione delle risorse; che è necessario attuare un sistema di gestione e di sfruttamento coerente che consenta di ridurre al minimo i rigetti in mare;

(7) considerando che è opportuno definire la pesca diretta di determinate specie ittiche così come le catture accessorie e le specie protette;

(1) GU n. C 362 del 2. 12. 1996, pag. 318.
(2) GU n. C 30 del 30. 1. 1997, pag. 93.
(3) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3071/95 (GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 14.

(8) considerando che gli esperimenti condotti su vasta scala hanno dimostrato che l'uso di pezze a maglie quadrate applicate nella parte superiore del sacco può contribuire notevolmente a ridurre le catture di pesci di taglia troppo ridotta;

(9) considerando che la pesca industriale costituisce un'attività permanente e che, di conseguenza, anche le relative norme di sfruttamento devono presentare un carattere di stabilità;

(10) considerando che la cattura di alcune specie destinate a delle trasformazioni in farina e in olio può essere realizzata con un'apertura di maglia derogatoria a condizione che queste operazioni di cattura non abbiano un'influenza negativa sugli altri stock demersali e in particolare su quelli del merluzzo e dell'eglefino;

(11) considerando che, per quanto riguarda le reti da posta fisse, le reti da posta impiglianti e i tramagli si nota la tendenza a utilizzare attrezzi con maglie sempre più piccole, il che si traduce in un aumento del tasso di mortalità per il novellame delle specie bersaglio interessate;

(12) considerando che questa tendenza deve essere frenata e che le maglie degli attrezzi da posta, come le reti da posta fisse, le reti da posta impiglianti e i tramagli devono permettere una selettività correlata con le specie bersaglio o i gruppi di specie bersaglio;

(13) considerando che i parametri biologici per le specie interessate sono diversi nelle varie zone geografiche; che tali differenze giustificano l'applicazione di misure differenti a seconda della zona;

(14) considerando che, per lasciare ai pescatori un adeguato lasso di tempo per adattare gli attrezzi esistenti ai nuovi requisiti si deve prevedere un periodo transitorio sufficiente;

(15) considerando che occorre definire il metodo di misurazione della dimensione dei crostacei e dei molluschi;

(16) considerando che occorre definire le norme per la pesca effettuata entro la zona costiera delle 12 miglia, e che queste devono essere esecutorie;

(17) considerando che a tale riguardo dovrebbe essere garantita la protezione delle aree di sviluppo nella zona costiera degli Stati membri, tenendo conto delle condizioni biologiche specifiche in queste diverse zone;

(18) considerando che l'utilizzazione non selettiva della rete a circuizione, nelle operazioni di pesca effettuate su branchi di tonnidi e di altre specie di pesci associate o vicine a mammiferi marini può provocare la cattura e l'inutile morte di questi ultimi;

(19) considerando che la pesca con i ciancioli, se praticata correttamente e in modo responsabile, è un metodo efficace che permette di catturare solo le specie bersaglio ricercate; che in dette circostanze essa non presenta più un pericolo per la conservazione dei mammiferi marini;

(20) considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il 22 dicembre 1989, la risoluzione 44/225 relativa alla pesca con grandi reti pelagiche derivanti e alle sue conseguenze sulle risorse biologiche degli oceani e dei mari;

(21) considerando che il Consiglio ha approvato, con la decisione 82/72/CEE [1], la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna);

(22) considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la quale impone a tutti i membri della comunità internazionale di cooperare per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche d'alto mare;

(23) considerando che la diffusione e l'incremento incontrollato delle attività di pesca con reti da posta derivanti possono provocare gravi inconvenienti in termini di aumento dello sforzo di pesca e delle catture accessorie di specie diverse dalla specie bersaglio; che è pertanto opportuno disciplinare le attività di pesca con tali reti;

(24) considerando che, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non deve applicarsi alle azioni che possono risultare necessarie, anche accidentalmente, per lo svolgimento di tale ricerca;

(25) considerando che qualora incombessero serie minacce sulla conservazione delle risorse occorrerebbe autorizzare gli Stati membri a prendere le misure provvisorie necessarie;

(26) considerando che le misure nazionali supplementari aventi carattere strettamente locale non devono essere abrogate od ostacolate dall'adozione del presente regolamento;

[1] GU n. L 38 del 10. 2. 1982, pag. 1.

(27) considerando che tali misure possono quindi essere mantenute o adottate, previo accertamento, da parte della Commissione, della loro conformità alla normativa comunitaria e alla politica comune della pesca;

(28) considerando che l'applicazione del presente regolamento deve lasciare impregiudicate talune misure nazionali che vanno al di là degli obblighi minimi da esso previsti;

(29) considerando che può rivelarsi necessaria l'adozione urgente di nuove misure di conservazione e di modalità d'applicazione del presente regolamento; che tali misure e tali modalità devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura [1],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Delimitazione delle zone

1. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 10, paragrafo 17 e l'articolo 11, paragrafo 3, il presente regolamento si applica alle catture ed agli sbarchi di risorse di pesca presenti nelle acque marittime che sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e che sono situate in una delle regioni seguenti:

Regione 1

Le acque che si trovano a nord e ad ovest di una linea che parte da un punto situato a 48° latitudine nord e a 18° longitudine ovest, prolungandosi quindi a nord fino a 60° latitudine nord, poi ad est fino a 5° longitudine ovest, ancora a nord fino a 60° 30′ latitudine nord e poi ad est fino a 4° longitudine ovest, infine a nord fino a 64° latitudine nord e ancora ad est fino alla costa norvegese.

Regione 2

Le acque situate a nord di 48° latitudine nord, escluse le acque della regione 1 e delle divisioni III b), III c) e III d) del CIEM.

Regione 3

Le acque corrispondenti alle sottozone VIII e IX del CIEM.

Regione 4

Le acque corrispondenti alla sottozona X del CIEM.

Regione 5

Le acque situate nella parte dell'Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della FAO - regione Copace, escluse le acque sotto la sovranità o la giurisdizione della Spagna che circondano le isole Canarie.

Regione 6

Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

Regione 7

Le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Martinica e della Guadalupa.

Regione 8

Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Riunione.

2. Le zone geografiche designate nel presente regolamento con le sigle «NAFO», «CIEM» e «FAO» sono quelle definite rispettivamente dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, dal Consiglio internazionale per l'alimentazione e l'agricoltura. Esse sono descritte, fatte salve uteriori modifiche, nel regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale sulla pesca nell'Atlantico nord-occidentale [2], e nelle comunicazioni della Commissione n. 85/C 335/02 [3] e n. 85/C 347/05 [4].

3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche secondo la procedura di cui all'articolo 18, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Nonostante il disposto del paragrafo 2, ai fini del presente regolamento, il Kattegat è delimitato, a nord, da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, raggiunge il punto più vicino della costa svedese e, a sud, dalla linea seguente: da Capo Hasenøre fino alla Punta Gniben, da Korshage fino a Spodsbjerg, dal Capo Gilbjerg fino a Kullen.

Lo Skaggerrak è delimitato ad ovest da una linea che collega il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando

[1] GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

[2] GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 654/81 (GU n. L 69 del 14. 3. 1981, pag. 1).

[3] GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2.

[4] GU n. C 347 del 31. 12. 1985, pag. 14.

per il faro di Tistlarna, si prolunga poi fino al punto più vicino della costa svedese.

5. Nonostante il paragrafo 2, ai fini del presente regolamento, per Mare del Nord si intende la sottozona CIEM IV, nonché la parte contigua della divisione CIEM II a) situata a sud del 64° latitudine nord e la parte della divisione CIEM III a) che non rientra nella definizione dello Skagerrak di cui al paragrafo 4.

TITOLO I

RETI E RELATIVE CONDIZIONI D'IMPIEGO

Articolo 2

Dimensioni minime delle maglie

1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate nell'allegato I e, se del caso, per il corrispondente periodo e forza motrice, è proibito l'uso di reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe, salvo che la dimensione delle maglie nella parte della rete che reca le maglie più piccole sia uguale o superiore ad una delle dimensioni minime delle maglie fissate nell'allegato I denominate dimensione minima di riferimento delle maglie, e salvo che le catture effettuate con tali reti e trattenute a bordo comprendano:

— una percentuale delle specie bersaglio autorizzate uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I,

— una percentuale di specie protette non superiore a quella indicata nell'allegato I,

per la dimensione minima di riferimento delle maglie.

In deroga al primo comma, la percentuale minima di specie bersaglio può essere ottenuta riunendo le quantità di tutte le specie bersaglio catturate, sempreché:

— si tratti di specie bersaglio per le quali la percentuale massima di specie protette sia del 10 %;

— si tratti di specie bersaglio per le quali la dimensione minima di riferimento delle maglie sia pari o inferiore alle maglie delle reti in uso;

— il rapporto fra la percentuale totale di tutte le specie protette riunite e il peso globale di tutte le specie bersaglio riunite non superi il 10 %.

Ai fini del presente regolamento si intendono per specie protette le specie per cui è stata fissata una dimensione minima nell'allegato II o che sono state individuate con un asterisco in detto allegato per la regione interessata.

Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni particolari stabilite nei paragrafi da 2 a 9.

2. Alle draghe non si applica il disposto del paragrafo 1. Quando si pesca con le draghe è tuttavia vietato tenere a bordo o sbarcare più del 10 % di specie protette.

3. Le percentuali di cui all'allegato I sono calcolate in proporzione del peso totale dei pesci, crostacei e molluschi presenti a bordo dopo la cernita o allo sbarco, tenuto conto dei quantitativi eventualmente trasbordati.

Nella pesca del cicerello con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 16 mm la percentuale può tuttavia essere determinata prima della cernita. Questa disposizione non si applica nello Skagerrak e nel Kattegat.

Le percentuali possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi. Le regole per la campionatura possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18.

4. La cernita è effettuata immediatamente dopo l'alaggio delle reti. Le catture di specie protette che superano le percentuali di cui all'allegato I sono immediatamente scaricate in mare.

5. Se le catture sono state effettuate durante uno stesso viaggio con reti diverse aventi maglie di dimensioni diverse o in regioni o zone geografiche diverse oppure in presenza di ulteriori condizioni diverse (come periodi di tempo diversi) e se queste condizioni di pesca diverse implicano un cambiamento delle dimensioni minime di riferimento delle maglie (con percentuali corrispondenti) indicate nell'allegato I, le percentuali sono calcolate per ogni parte delle catture effettuate in ciascuna delle diverse condizioni.

Si considera che tutte le catture siano state effettuate con le reti a bordo aventi le maglie più piccole a meno che non risulti diversamente dal giornale di bordo tenuto in ottemperanza all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [1] ed alle norme fissate in attuazione di detto articolo.

[1] GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1).

6. Le catture sono calcolate in peso vivo.

Ai fini del presente articolo l'equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.

7. Le reti aventi maglie di dimensioni inferiori alle maglie della rete in uso in conformità del paragrafo 1 non possono essere tenute a bordo a meno che non siano adeguatamente assicurate con corde e riposte in modo da non poter essere facilmente utilizzate. Le norme specifiche relative al modo di riporre il materiale possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18.

8. Per potenza del motore si intende la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o in altro modo. Tuttavia, quando un riduttore è integrato nel motore, la potenza è misurata alla flangia dell'apparato di trasmissione del riduttore.

Non sarà fatta alcuna deduzione per le macchine ausiliarie azionate dal motore.

L'unità di potenza del motore è espressa in chilowatt (kW).

La potenza continua del motore è determinata secondo i requisiti fissati dall'organizzazione internazionale per l'unificazione nel quadro delle norme internazionali ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981.

Le modifiche necessarie per adeguare i requisiti di cui al quarto comma al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18.

9. È vietato tenere a bordo o utilizzare reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi una dimensione minima di maglie uguale o superiore a 90 millimetri e aventi più di 100 maglie sulla circonferenza del sacco in senso stretto, escluse le giunture e le ralinghe laterali.

Le reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi una dimensione di maglie superiore o uguale a 100 millimetri possono essere fornite nella metà superiore della circonferenza del sacco, di una pezza (pannello o finestra) di rete a maglia quadrata attaccata alle giunture o ralinghe laterali, avente una dimensione di maglie uguale o superiore a 90 millimetri.

Si intende per «rete a maglia quadrata» una pezza montata in modo che le due direzioni AB delle maglie che costituiscono la pezza siano l'una parallela e l'altra perpendicolare all'asse longitudinale del sacco in senso stretto. La direzione AB è la direzione parallela ad una serie rettilinea.

10. a) Le reti da posta fisse, le reti da posta impiglianti ed i tramagli le cui maglie non corrispondano a nessuna delle categorie menzionate negli allegati V o VI sono vietati e non possono essere tenuti a bordo dei pescherecci. Per quanto riguarda i tramagli, la dimensione delle maglie di cui al presente regolamento è quella della pezza di rete con le maglie più piccole.

b) Qualora le catture siano state effettuate nelle regioni 1 e/o 2 da pescherecci mediante reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e/o tramagli le cui maglie corrispondano a una delle categorie di cui all'allegato V, la proporzione delle quantità trattenute a bordo espresse in peso vivo, per qualsiasi specie o combinazione di specie o gruppi di specie menzionata a fronte della corrispondente categoria di maglie, non può essere inferiore al 70 %.

c) Qualora le catture siano state effettuate nella regione 3 da pescherecci mediante reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e/o tramagli le cui maglie corrispondano a una delle categorie di cui all'allegato VI, la proporzione delle quantità trattenute a bordo espresse in peso vivo, per qualsiasi specie o combinazione di specie o gruppi di specie menzionata a fronte della corrispondente categoria di maglie, non può essere inferiore al 70 %.

d) Ai fini del presente regolamento si intende per:

i) «rete da posta fissa e rete da posta impigliante»: qualsiasi attrezzo costituito da un'unica pezza di rete, ancorato con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;

ii) «tramaglio»: qualsiasi attrezzo costituito da due o più pezze fissate insieme in parallelo su un'unica ralinga, ancorato con qualsiasi dispositivo sul fondo marino.

e) Le lettere a), b), c) e d) non si applicano alle catture di salmonidi e di agnati.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo, compresa la misurazione delle maglie, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, entro il 31 dicembre 1997.

Articolo 3

Misurazione delle dimensioni delle maglie

Le modalità tecniche per la misurazione delle dimensioni delle maglie sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 4

Dispositivi di agganciamento delle reti

Sono vietati i dispositivi che possano ostruire le maglie di una parte qualsiasi di una rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni.

Tuttavia, questa disposizione non esclude l'impiego dei dispositivi il cui elenco è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18.

TITOLO II

DIMENSIONE MINIMA DEI PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

Articolo 5

1. Un pesce, crostaceo o mollusco è sotto misura se le sue dimensioni sono inferiori alle dimensioni minime specificate negli allegati II e III per le specie appropriate e la regione corrispondente o la particolare zona geografica, qualora questa sia specificata. Ove sia consentito utilizzare più di un metodo di misurazione della dimensione minima, il pesce, crostaceo o mollusco non è sotto misura se almeno una dimensione richiesta è superiore alla dimensione minima corrispondente.

2. a) La dimensione di un pesce è misurata dalla parte anteriore della testa sino all'estremità della pinna caudale.

b) La dimensione dello scampo e dell'astice è misurata, secondo quanto indicato nell'allegato IV,

— in lunghezza del carapace parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace,

— in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le *setae*.

Le code degli scampi presentate staccate sono misurate iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le *setae*. La coda è misurata in piano senza distenderla.

c) La dimensione del granciporro è misurata, secondo quanto indicato nell'allegato IV,

— in lunghezza del carapace, lungo la linea mediana iniziando dallo spazio interorbitale fine al margine posteriore del carapace,

— in larghezza massima del carapace, perpendicolarmente alla linea mediana del medesimo,

— in lunghezza totale degli ultimi due segmenti di ciascuna chela.

d) La dimensione della grancevola è misurata, secondo quanto indicato nell'allegato IV, lungo la linea mediana iniziando dal margine del carapace tra le punte dei rostri fino al margine posteriore del carapace.

e) La dimensione di un mollusco bivalve è misurata, secondo quanto indicato nell'allegato IV, sulla parte più lunga della conchiglia.

f) La dimensione di un cefalopode è misurata lungo la linea mediana dorsale, iniziando dall'estremità posteriore del mantello fino al margine anteriore del mantello per i calamari e le seppie e fino all'altezza degli occhi per i polpi.

3. I pesci, crostacei e molluschi sotto misura non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.

Tuttavia, tale disposizione non si applica:

a) alle catture di specie protette effettuate entro il limite fissato nell'articolo 2, paragrafo 1 che non sono state separate dalle specie bersaglio autorizzate e che non sono state vendute, esposte o messe in vendita per il consumo umano,

b) alle specie sotto elencate, entro il limite del 10 % in peso delle catture totali,

— aringhe catturate in qualsiasi zona geografica;

— sgombri catturai nel Mare del Nord;

— specie elencate negli allegati II e III catturate nello Skagerrak o nel Kattegat;

c) al suro (*Trachurus* spp.), allo sgombro (*Scomber* spp.) e all'acciuga (*Engraulis encrasicholus*) destinati ad essere utilizzati come esche vive.

La percentuale dei pesci, crostacei e molluschi sotto misura è calcolata a norma dell'articolo 2, paragrafi da 3 a 6.

4. È vietato sbarcare esclusivamente code o chele di astici, staccate dal corpo di animali catturati nelle regioni o zone geografiche indicate nell'allegato III che prevede una dimensione minima per queste specie.

È permesso soltanto lo sbarco di esemplari interi di pettine (*Pecten* spp.).

5. Le dimensioni minime delle specie contrassegnate da un asterisco negli allegati II e III sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 18.

TITOLO III

DIVIETI DI PESCA

Articolo 6

Salmone e trota di mare

1. I salmoni e le trote di mare non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare quando sono catturati:

a) nelle acque situate oltre un limite di 12 miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri nelle regioni 1, 2, 3 e 4;

b) in deroga all'articolo 1, paragrafo 1, fuori dalle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, nelle regioni 1, 2, 3 e 4;

c) con reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe con una dimensione di maglia inferiore a 70 mm.

2. Nello Skagerrak e nel Kattegat è vietato pescare il salmone e la trota di mare nelle acque situate oltre un limite di 4 miglia misurate dalle linee di base.

Articolo 7

Aringa

1. È vietata la pesca dell'aringa ogni anno dal 15 agosto al 30 settembre nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge i punti seguenti:

— Butt of Lewis,

— Cape Wrath,

— 58° 55′ latitudine nord e 5° 00′ longitudine ovest,

— 58° 55′ latitudine nord e 7° 10′ longitudine ovest,

— 58° 20′ latitudine nord e 8° 20′ longitudine ovest,

— 57° 40′ latitudine nord e 8° 20′ longitudine ovest,

— il punto situato sulla costa occidentale dell'isola North Uist a 57° 40′ latitudine nord e a partire da questo punto lungo la costa settentrionale dell'isola sino al punto della costa situato a 57° 40′ 36″ latitudine nord e a 7° 20′ 39″ longitudine ovest,

— 57° 50′ 3″ latitudine nord e 7° 8′ 6″ longitudine ovest,

— ed infine, lungo la costa occidentale dell'isola Lewis in direzione nord-est fino al punto di partenza (Butt of Lewis).

2. È vietato avere a bordo una quantità di aringhe che superi il 5 % del peso complessivo dei pesci, crostacei e molluschi presenti a bordo catturati in questa zona nel periodo di cui al paragrafo 1. La percentuale è calcolata a norma dell'articolo 2, paragrafi da 3 a 6.

3. La pesca delle aringhe è vietata dal 1° luglio al 31 ottobre nella zona delimitata dalle seguenti coordinate.

— costa occidentale della Danimarca a 55° 30′ latitudine nord,

— 55° 30′ latitudine nord e 7° 00′ longitudine est,

— 57° 00′ latitudine nord e 7° 00′ longitudine est,

— costa occidentale della Danimarca a 57° 00′ latitudine nord.

4. La pesca delle aringhe è vietata nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base, fra 54° 10′e 54° 45′ latitudine nord per il periodo dal 15 agosto al 30 settembre e fra 55° 30′ e 55° 45′ latitudine nord per il periodo dal 15 agosto al 15 settembre.

5. La pesca delle aringhe è vietata tutto l'anno nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) nella zona di mare compresa tra le coste occidentali della Scozia, dell'Inghilterra e del Galles e una linea tracciata a 12 miglia dalle linee di base di tali coste delimitata, a sud, da 53° 20′ latitudine nord, e a nord-ovest, da una linea tracciata dal promontorio di Galloway (Scozia) alla punta Ayre (Isola di Man).

6. La pesca delle aringhe è vietata dal 21 settembre al 31 dicembre nelle parti del Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) delimitate dalle seguenti coordinate:

a) — costa orientale dell'isola di Man a 54° 20′ latitudine nord,

— 54° 20′ latitudine nord e 3° 40′ longitudine ovest,

— 53° 50′ latitudine nord e 3° 50′ longitudine ovest,

— 53° 50′ latitudine nord e 4° 50′ longitudine ovest,

— costa sud occidentale dell'isola di Man a 4° 50′ longitudine ovest;

b) — costa orientale dell'Irlanda del Nord a 54° 15′ latitudine nord,

— 54° 15′ latitudine nord e 5° 15′ longitudine ovest,

— 53° 50′ latitudine nord e 5° 50′ longitudine ovest,

— costa orientale dell'Irlanda a 53° 50′ latitudine nord.

La pesca delle aringhe è vietata per tutto l'anno nella Logan Bay (acque che si trovano ad est di una linea che congiunge Mull of Logan, situato a 54° 44′ latitudine nord e 4° 59′ longitudine ovest, a Laggantalluch Head, situato a 54° 41′ latitudine nord e 4° 58′ longitudine ovest).

7. In deroga al paragrafo 6, i pescherecci di lunghezza non superiore a 12,2 metri immatricolati nei porti situati sulla costa orientale dell'Irlanda del Nord tra 53° 00′ e 55° 00′ latitudine nord, possono pescare le aringhe nella zona vietata definita nel paragrafo 6, lettera b). Il solo metodo di pesca autorizzato è quello con reti da posta derivanti con maglie di dimensioni non inferiori a 54 mm.

8. La pesca delle aringhe è vietata, nella zona di mare situata a nord-est della linea tracciata fra Mull of Kintyre e Corsewall Point, dal 1° gennaio al 30 aprile.

9. Le zone e i periodi descritti in questo articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 8

Spratto

1. È vietata tutto l'anno nello Skagerrak e nel Kattegat la pesca dello spratto con reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 millimetri.

2. La pesca dello spratto è vietata:

a) dal 1° luglio al 31 ottobre nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

— costa occidentale della Danimarca a 55° 30′ latitudine nord,

— 55° 30′ latitudine nord e 7° 00′ longitudine est,

— 57° 00′ latitudine nord e 7° 00′ longitudine est,

— costa occidentale della Danimarca a 57° 00′ latitudine nord;

b) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre nel rettangolo statistico CIEM 39E8. Ai fini del presente regolamento, tale rettangolo è delimitato da una linea che, partendo dal punto d'intersezione della costa orientale dell'Inghilterra a 55° 00′ latitudine nord, si dirige a est fino a 1° 00′ longitudine ovest, quindi a nord sino a 55° 30′ latitudine nord e successivamente a ovest sino alla costa inglese;

c) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre nelle acque interne del Moray Firth ad ovest di 3° 30′ longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth ad ovest di 3° 00′ longitudine ovest.

Articolo 9

Sgombro

1. È vietato tenere a bordo sgombri pescati entro la zona geografica, delimitata dalle coordinate seguenti:

— costa meridionale dell'Inghilterra a 2° 00′ longitudine ovest,

— 49° 30′ latitudine nord e 2° 00′ longitudine ovest,

— 49° 30′ latitudine nord e 7° 00′ longitudine ovest,

— 52° 00′ latitudine nord e 7° 00′ longitudine ovest,

— costa occidentale del Galles a 52° 00′ latitudine nord,

salvo se il peso degli sgombri non supera il 15 %, in peso, delle quantità totali di sgombri e altre specie che si trovano a bordo e che sono state pescate in tale zona.

2. Il disposto del paragrafo I non si applica:

a) ai pescherecci che utilizzano reti da posta o lenze a mano;

b) ai pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche danesi o altre reti trainate analoghe qualora detti pescherecci detengano a bordo una quantità minima del 75 % in peso, calcolata in percentuale del peso totale di tutte le specie a bordo:

— di scampi, quando i pescherecci impiegano reti con maglie le cui dimensioni sono fissate per le regioni o le zone geografiche in questione nell'allegato I;

— di scampi e di specie elencate nell'allegato II, quando i pescherecci impiegano reti con maglie le cui dimensioni sono fissate per tali specie e per le regioni o le zone geografiche interessate nell'allegato I;

c) ai pescherecci che transitano in tale zona, purché tutti gli attrezzi da pesca siano riposti a norma dell'articolo 2, paragrafo 7;

d) ai pescherecci non attrezzati per la pesca sui quali si trasbordano sgombri.

3. Tutti gli sgombri che si trovano a bordo si considerano catturati nella zona di cui al paragrafo 1 salvo quelli la cui presenza a bordo sia stata dichiarata, secondo i seguenti commi, prima dell'entrata del peschereccio in tale zona.

Il comandante di un peschereccio con sgombri a bordo il quale intenda penetrare in tale zona per pescarvi deve notificare all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona intende pescare, l'ora e il luogo in cui prevede di arrivare in tale zona. Tale notificazione deve essere fatta non prima delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti l'arrivo del peschereccio in tale zona.

Quando penetra in tale zona, il comandante del peschereccio deve notificare all'autorità di controllo competente i quantitativi di sgombro detenuti a bordo e registrati nel giornale di bordo. Il comandante può essere invitato a presentare ai fini di verifica il giornale di bordo e le catture presenti a bordo nel momento e nel luogo determinati dalla competente autorità di controllo. Tale verifica non può tuttavia essere effettuata più di sei ore dopo che l'autorità di controllo abbia ricevuto la notificazione delle quantità di sgombro presenti a bordo e il luogo della verifica deve essere situato il più vicino possibile all'entrata in tale zona.

Il comandante di un peschereccio il quale intenda penetrare in tale zona per trasbordare sgombri sulla propria nave notifica l'ora e il luogo del trasbordo previsto all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona esso verrà effettuato. Tale notificazione deve essere fatta non prima delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti l'esecuzione del trasbordo. Non appena terminato il trasbordo, il comandante notifica all'autorità di controllo competente le quantità di sgombro trasbordate sulla propria nave.

Le autorità di controllo competenti sono le seguenti

— in Francia:

Mimer, telex: Paris 25 08 23,

— in Irlanda:

Department of Marine, telex: Dublin 91798 MRNE,

— nel Regno Unito:

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, telex: London 21 27 4.

Le disposizioni del presente paragrafo non possono essere interpretate nel senso che un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, o in esso registrato, al quale non sia stato assegnato un contingente di cattura di sgombri dello stock presenti in tale zona o il quale abbia esaurito il proprio contingente, sia autorizzato a detenere sgombri a bordo, a meno che non si tratti di catture accessorie mescolate a catture di suri o di sardine e che gli sgombri non superino il 10 % del peso totale di sgombri, suri e sardine a bordo, salvo se il comandante può provare che tali sgombri provengono da un altro stock.

TITOLO IV

RESTRIZIONI RELATIVE AD ALCUNI TIPI DI PESCA

Articolo 10

Limitazione dell'uso di alcuni tipi di pescherecci e attrezzi da pesca per la cattura di talune specie in determinati periodi e in determinate zone geografiche

1. È vietato l'uso di ciancioli:

a) per la pesca dell'aringa nelle divisioni CIEM VII g–k e nella zona geografica delimitata

— a nord, da 52° 30′ latitudine nord,

— a sud, da 52° latitudine nord,

— ad ovest, dalla costa dell'Irlanda,

— ad est, dalla costa del Regno Unito,

b) per la pesca delle specie elencate nell'allegato II, per la rispettiva regione o area geografica.

Qualora la pesca sia effettuata con reti a ciancioli, è vietato avere a bordo:

— una quantità delle specie elencate nell'allegato II che superi il 5 % del peso complessivo dei pesci, crostacei e molluschi presenti a bordo, e

— qualora la pesca sia effettuata nella zona di cui al primo comma, lettera a), una quantità di aringhe che superi il 5 % del peso complessivo dei pesci, crostacei e molluschi presenti a bordo.

Le percentuali sono calcolate a norma dell'articolo 2, paragrafi da 3 a 6.

2. a) È vietato ai pescherecci detenere a bordo o usare sfogliare, in cui la lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna asta sia superiore a 24 metri o possa essere estesa ad una lunghezza superiore a 24 metri.

b) Nel Kattegat è vietato l'uso di sfogliare.

3. a) È vietato ai pescherecci di lunghezza superiore a 8 metri fuori tutto pescare per mezzo di sfogliare o di reti da traino a porte entro la zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a nord di 51° 00′ latitudine nord, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Germania e della costa occidentale della Danimarca fino al faro di Hirtshals, zona misurata a partire dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.

Per il periodo 1° aprile – 30 settembre la zona summenzionata è estesa fino ad includere la zona geografica inclusa in una linea che congiunge le coordinate seguenti:

— un punto sulla costa occidentale della Danimarca a 57° 00′ latitudine nord,

— 57° 00′ latitudine nord, 7° 15′ longitudine est,

— 55° 00′ latitudine nord, 7° 15′ longitudine est,

— 55° 00′ latitudine nord, 7° 00′ longitudine est,

— 54° 30′ latitudine nord, 7° 00′ longitudine est,

— 54° 30′ latitudine nord, 7° 30′ longitudine est,

— 54° 00′ latitudine nord, 7° 30′ longitudine est,

— 54° 00′ latitudine nord, 6° 00′ longitudine est,

— 53° 50′ latitudine nord, 6° 00′ longitudine est,

— 53° 50′ latitudine nord, 5° 00′ longitudine est,

— 53° 30′ latitudine nord, 5° 00′ longitudine est,

— 53° 30′ latitudine nord, 4° 15′ longitudine est,

— 53° 00′ latitudine nord, 4° 15′ longitudine est,

— un punto sulla costa dei Paesi Bassi a 53° 00′ latitudine nord.

b) In deroga alla lettera a) i pescherecci i cui nomi e le cui caratteristiche tecniche compaiono in un elenco che sarà elaborato secondo la procedura stabilita all'articolo 18 sono autorizzati a pescare in detta zona usando sfogliare durante i periodi in cui altrimenti la pesca con tali reti sarebbe proibita.

I pescherecci che compaiono nell'elenco di cui al primo comma devono rispondere ai seguenti criteri:

— devono essere entrati in servizio anteriormente al 1° gennaio 1987;

— ad eccezione dei pescherecci che pescano crostacei, la loro potenza motrice non deve essere superiore a 221 kW e, nel caso di motore ridotto, non deve essere stata superiore a 300 kW prima della riduzione.

Un peschereccio che compare nell'elenco può essere sostituito da qualsiasi altro peschereccio il cui motore non sia ridotto, la cui potenza motrice non sia superiore a 221 kW e la cui lunghezza fuori tutto, quale è definita al paragrafo 13, non superi 24 metri.

Il motore di un peschereccio che figura nell'elenco può essere sostituito purché il motore di ricambio non sia ridotto e la sua potenza non sia superiore a 221 kW.

c) È tuttavia vietato usare sfogliare in cui la lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna sia superiore a 9 metri o può essere estesa ad una lunghezza superiore a 9 metri, tranne quando si operi con attrezzi progettati e utilizzati per la cattura di gamberetti della specie *Crangon* spp. o di gamberi *Pandalus montagui*.

Tuttavia i pescherecci la cui attività principale sia la pesca di gamberetti possono usare aste la cui lunghezza complessiva superi 9 m per la pesca della sogliola, purché essi siano inclusi in un elenco da redigere annualmente.

d) In deroga alla lettera a), i pescherecci con reti da traino a porte la cui potenza motrice non sia superiore a 221 kW e, nel caso di motore ridotto, non sia superiore a 300 kW prima della riduzione, possono pescare nella zona di cui in detta lettera.

e) In deroga alla lettera a), i pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW possono pescare nella zona di cui in detta lettera per mezzo di reti da traino a porte purché le catture di passere di mare e di sogliole che superano il 5 % del peso delle catture totali a bordo siano rigettate immediatamente in mare.

Le percentuali sono calcolate a norma dell'articolo 2, paragrafi da 3 a 6.

4. Entro la zona di 12 miglia dalle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali, ai pescherecci è vietato pescare per mezzo di sfogliare.

Tuttavia possono pescare in detta zona per mezzo di sfogliare i pescherecci di una delle seguenti categorie:

— un peschereccio entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1987 e, ad eccezione dei pescherecci che pescano crostacei, aventi una potenza motrice non superiore a 221 kW o, in caso di motore ridotto, non superiore a 300 kW prima della riduzione;

— un peschereccio entrato in servizio dopo il 31 dicembre 1986 avente una potenza motrice che non sia stata ridotta e non superiore a 221 kW, e avente una lunghezza fuori tutto, come definita al paragrafo 13, non superiore a 24 metri;

— un peschereccio che dopo il 31 dicembre 1986 abbia sostituito il motore con un motore di potenza non ridotta non superiore a 221 kW.

È tuttavia vietato usare sfogliare in cui la lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna, sia superiore a 9 metri, tranne quando si operi con attrezzi progettati e utilizzati per la cattura di gamberetti (*Crangon* spp.) o di gamberi (*Pandalus montagui*).

5. I pescherecci che non osservano le condizioni necessarie per essere iscritti negli elenchi secondo quanto disposto nei paragrafi 3 e 4 non possono esercitare le attività di pesca contemplate nei paragrafi suddetti.

6. Le modalità di applicazione dei paragrafi 3 e 4, comprese le norme per l'elaborazione degli elenchi di cui al paragrafo 3, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18.

7. La potenza motrice è definita a norma dell'articolo 2, paragrafo 8.

8. La data di entrata in servizio corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza.

Qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza si prende in considerazione la data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.

Tuttavia, per i pescherecci entrati in servizio prima del 14 ottobre 1986 la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.

9. L'uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm è vietato dal 1° luglio al 15 settembre nelle acque situate entro un limite di 3 miglia dalle linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat.

Tuttavia, in queste acque, la pesca con reti da traino, durante il suddetto periodo può essere effettuata:

— con reti aventi maglie della dimensione minima di 30 mm per la cattura di gamberi boreali (Pandalus borealis);

— con reti aventi maglie di qualsiasi dimensione per la cattura di blenni vivipari (*Zoarces viviparus*), ghiozzi (*Gobiidae*), scorfani (*Cottus* spp.) da utilizzare come esche.

10. La pesca di acciughe per mezzo di reti da traino pelagiche è vietata nella divisione CIEM VIII c).

11. All'interno delle zone menzionate nel presente articolo i pescherecci non possono avere a bordo reti da traino, sfogliare, sciabiche danesi o analoghe reti trainate, il cui impiego nelle zone suddette è vietato, a meno che siano opportunamente legate e riposte a norma dell'articolo 2, paragrafo 7.

12. È vietato pescare con esplosivi, veleni narcotici o armi da tiro. Tuttavia l'impiego di fucili ad arpione è autorizzato per la pesca del tonno e dello squalo elefante.

Inoltre, nello Skagerrak e nel Kattegat è vietato l'uso della corrente elettrica per pescare, fatta eccezione per il tonno e lo squalo elefante.

13. Per lunghezza di un peschereccio s'intende la lunghezza fuori tutto, definita come la distanza in linea retta tra il punto estremo della prua e il punto estremo della poppa.

La prua comprende l'ossatura stagna dello scafo, il castello di prua, la ruota di prora e la murata, ove esista, ma non i bompressi e il parapetto.

La poppa comprende l'ossatura stagna dello scafo, l'aracaccia, il casseretto, lo scivolo di poppa e la murata, ma non il parapetto, il buttafuori, l'apparato motore di propulsione, i timoni con l'apparecchio di governo, le scale d'immersione e le piattaforme.

La lunghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

14. La lunghezza di un palo di una rete a strascico a pali è misurata tra le sue estremità compresi tutti i relativi attacchi o supporti.

15. a) La pesca con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe trainate è vietata, dal 1° settembre al 31 dicembre, nelle zone geografiche delimitate da una linea che collega le coordinate seguenti:

— punto della costa settentrionale della Spagna denominato Cabo Prior (43° 34′ latitudine nord e 8° 19′ longitudine ovest),

— 43° 50′ latitudine nord e 8° 19′ longitudine ovest,

— 43° 25′ latitudine nord e 9° 12′ longitudine ovest,

— punto della costa occidentale della Spagna denominato Cabo Villano (43° 10′ latitudine nord e 9° 12′ longitudine ovest).

b) La pesca con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe trainate è vietata, dal 1° ottobre al 31 dicembre, nelle zone geografiche delimitate da una linea che collega le coordinate seguenti:

— punto della costa occidentale della Spagna denominato Cabo Corrubedo (42° 35′ latitudine nord e 9° 05′ longitudine ovest),

— 42° 35′ latitudine nord e 9° 25′ longitudine ovest,

— 43° 00′ latitudine nord e 9° 30′ longitudine ovest,

— punto della costa occidentale della Spagna a 43° 00′ latitudine nord.

c) La pesca con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe trainate è vietata, dal 1° dicembre fino all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, nelle zone geografiche delimitate da una linea che collega le coordinate seguenti:

— punto della costa occidentale del Portogallo a 37° 50′ latitudine nord,

— 37° 50′ latitudine nord e 9° 03′ longitudine ovest,

— 37° 00′ latitudine nord e 9° 06′ longitudine ovest,

— punto della costa occidentale del Portogallo a 37° 00′ latitudine nord.

16. È vietato alle navi, che utilizzano reti a ciancioli o attrezzi da traino con maglie autorizzate in via derogatoria per la pesca dello sgombro, dell'aringa o del suro, tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica.

In deroga al primo comma le navi congelatrici sono autorizzate a detenere a bordo apparecchiature di cernita automatiche a condizione che queste abbiano quale unica funzione la classificazione commerciale della totalità dei pesci catturati e destinati al congelamento. L'installazione a bordo degli apparecchi di cernita dovrà essere concepita in modo che le catture risultanti dalla classificazione siano immediatamente congelate per la loro immissione in commercio e non possano essere facilmente rigettate in mare.

17. È vietato a qualsiasi imbarcazione effettuare operazioni di accerchiamento mediante reti a circuizione di branchi o gruppi di mammiferi marini al fine di catturare tonnidi o altre specie ittiche.

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, la disposizione del primo comma si applica a tutti i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, in tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, nonché al di fuori di tali acque.

18. Per la pesca delle sgombro, dello spratto e dell'aringa l'uso di reti da traino e di ciancioli è vietato nello Skagerrak dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica e nel Kattegat dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica.

19. È vietato utilizzare ciancioli per la cattura di tonni tropicali (tonnetto striato, tonno obeso e albacore) nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella zona CIEM X a nord di 36° 30′ latitudine nord e nella zona Copace a nord di 31° latitudine nord e a est di 17° 30′ longitudine ovest.

Articolo 11

Limitazione dell'uso di reti da posta derivante

1. È vietato a qualsiasi imbarcazione tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivante, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri.

2. Durante tutta la durata dell'attività di pesca di cui al paragrafo 1, la rete deve restare attaccata alla nave se ha una lunghezza superiore a un chilometro. Tuttavia nella fascia costiera di 12 miglia, una nave può non restare attaccata alla rete se procede ad una sorveglianza costante della stessa.

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano, fatta eccezione del Baltico, dei Belts e dell'Øresund, in tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e fuori di queste acque, a tutti i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro.

Articolo 12

A qualsiasi nave è vietato utilizzare reti da posta derivanti per la cattura di tonnidi nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo e della Spagna nelle zone CIEM VIII, IX, X e Copace comprese, in deroga all'articolo 1, le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna al largo delle isole Canarie.

Articolo 13

Operazioni di trasformazione

È vietato effettuare a bordo di una nave da pesca qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili. Il divieto non si applica alla trasformazione degli scarti.

Articolo 14

Ricerca scientifica

Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca svolte esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati e di cui la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri in cui ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

I pesci, crostacei e molluschi, catturati per le finalità di cui al primo comma possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:

— siano conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III e ai requisiti di commercializzazione adottati in forza dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura [1],

— siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

Articolo 15

Ripopolamento artificiale e trapianto

Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate nel corso del ripopolamento artificiale o del trapianto di pesci, crostacei e molluschi.

I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità di cui al primo comma possono essere venduti per il consumo umano soltanto se sono rispettate le altre disposizioni del presente regolamento:

[1] GU n. L 388 del 31. 12. 1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

1. Se si rende necessaria un'azione immediata ai fini della conservazione di stock di pesci, crostacei e molluschi la Commissione può, a complemento o in deroga al presente regolamento, prendere tutte le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 18.

2. Qualora incomba una grave minaccia sulla conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato costiero può adottare, per quanto riguarda le acque soggette alla propria giurisdizione, le misure conservative non discriminatorie appropriate.

3. Le misure di cui al paragrafo 2, corredate delle rispettive motivazioni, sono notificate alla Commissione e agli Stati membri mediante telescritto non appena sono adottate.

4. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della notificazione di cui al paragrafo 3, la Commissione conferma le misure di cui al paragrafo 2 o ne chiede l'annullamento o la modificazione. La decisione della Commissione viene immediatamente notificata agli Stati membri.

5. Gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della notificazione di cui al paragrafo 4.

6. Il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa entro un mese.

Articolo 17

1. Gli Stati membri possono istituire misure destinate a migliorare la conservazione e la gestione degli stock per quanto riguarda:

a) stock strettamente locali, importanti soltanto per i pescatori dello Stato membro interessato, o

b) condizioni o modalità intese a limitare le catture mediante misure tecniche:

 i) che completano quelle definite nella normativa comunitaria sulla pesca, o

 ii) che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella normativa suddetta,

a condizione che tali misure si applichino unicamente ai pescatori dello Stato membro interessato, siano compatibili con il diritto comunitario nonché conformi alla politica comune della pesca.

2. Ogni progetto inteso ad istituire o a modificare misure tecniche nazionali deve essere notificato tempestivamente alla Commissione perché possa presentare le proprie osservazioni.

Se la Commissione ne fa richiesta entro un mese da tale notificazione, lo Stato membro interessato sospende l'entrata in vigore delle misure contemplate per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della notificazione per consentire alla Commissione di pronunciarsi entro tale termine sulla conformità delle misure di cui sopra alle disposizioni del paragrafo 1.

Qualora la Commissione constati, mediante decisione comunicata a tutti gli Stati membri, che una misura contemplata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può metterla in vigore soltanto dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

Lo Stato membro interessato comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, se del caso dopo avervi apportato le modiche necessarie.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della conformità delle misure tecniche nazionali alle disposizioni del paragrafo 1.

4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 può costituire oggetto di una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 18. In quest'ultimo caso si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.

5. Le misure concernenti la pesca a piedi sono comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione a semplice titolo informativo.

Articolo 18

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 19

Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato VII, parte A.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10 e degli allegati V e VI entrano in vigore il 30 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

ALLEGATO I

Regione	Zona geografica	Condizioni addizionali	Dimensione* minima delle maglie (mm)	Specie bersaglio autorizzate	Percentuale minima di specie bersaglio	Percentuale massima di specie protette
1 e 2	Tutta la regione		100 losango ([1])	Tutte		100
	Mare del Nord, a sud della latitudine 55° N		80 ([2])	Sogliola *(Solea vulgaris)*	5	100, di cui non più del 10 % di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro
	Ad ovest della Scozia e Rockall [sottozona VI CIEM ([3])]		80	Tutte		100
	Sottozona VII CIEM		80	Tutte		100
	Tutta la regione		70	Scampo *(Nephrops norvegicus)*	30	60
	Sottozone CIEM II, IV, V e VI a nord di 56° latitudine Nord	([9])	90 ([10])	Merlano *(Merlangius merlangus)*	70 ([11])	100, ci cui non più del 10 % di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro e non più del 10 % di passera
	Tutta la regione tranne Skagerrak e Kattegat		32	Sgombro *(Scomber scombrus)*	50 o 80 cumulata	10
				Suro *(Trachurus trachurus)*	50	
				Aringa *(Clupea harengus)*	50	
				Cefalopo di pelagici	50	
				Sardina *(Sardina pilchardus)*	50	
				Melù ([4]) *Micromesisius poutassou)*	50	
	Tutta la regione tranne Skagerrak e Kattegat		35	Gamberetti *(Pandalus* spp. tranne *Pandalus montagui)*	30	50
	Skagerrak e Kattegat		32	Aringa *(Clupea harengus)*	50	10
				Spratto *(Sprattus sprattus)*		
	Tutta la regione		30	Argentina (*Argentina* spp.)	50	10
	Tutta la regione tranne Skagerrak e Kattegat		20	Gamberetto (*Pandalus montagui* e *Crangon* spp.)	30	50

Regione	Zona geografica	Condizioni addizionali	Dimensione minima delle maglie (mm)	Specie bersaglio autorizzate	Percentuale minima di specie bersaglio	Percentuale massima di specie protette
1 e 2 *(segue)*	Tutta la regione tranne Skagerrak e Kattegat		16	Spratto *(Sprattus sprattus)*	50	10
	Tutta la regione		16	Anguilla *(Anguilla anguilla)*	20	10
	Skagerrak e Kattegat oltre quattro miglia dalle linee di base		35	Gamberetto (*Crangon* spp. e *Palaermon adspersus)*	20	50
	Skagerrak e Kattegat entro quattro miglia dalle linee di base		16	Gamberetto (*Crangon* spp. e *Palaemon adspersus)*	20	50
			16	Tracina drago *(Trachinus draco)* Molluschi tranne la seppia *(Sepia officinalis)* Aguglia *(Belone belone)* Capone gorno *(Eutrigla gumardus)*	50	10
	Skagerrak e Kattegat		16	Melù *(Micromesistius poutassou)*	50	10
	Skagerrak	dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio	16	Cicerello *(Ammodytidae)*	50	10
	Kattegat	dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio	16	Cicerello *(Ammodytidae)*	50	10
		dal 1° marzo al 31 luglio	—	Cicerello *(Ammodytidae)*	50	10
	Tutta la regione, eccetto la zona di divieto relativo al merluzzo norvegese [5]		16	Merluzzo norvegese *(Trisopterus esmarkii)*	50	15, di cui non più del 5 % del merluzzo e dell'eglefino
	Mare del Nord	dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio	16	Cicerello *(Ammodytidae)*	50	10
		dal 1° marzo al 31 ottobre	—	Cicerello *(Ammodytidae)*	50	10
	Tutta la regione, tranne Mare del Nord, Skagerrak e Kattegat		—	Cicerello *(Ammodytidae)*	50	10

Regione	Zona geografica	Condizioni addizionali	Dimensione minima delle maglie (mm)	Specie bersaglio autorizzate	Percentuale minima di specie bersaglio	Percentuale massima di specie protette
1 e 2 *(segue)*	Skagerrak e Kattegat		90	Tutte		100
			70	Merlano *(Merlangius merlangus)*	50	30 tranne merlano
			35	Gamberetto *(Pandalus borealis)*	20	50
			32	Sgombro *(Scomber scombrus)* Suro *(Trachurus trachurus)*	50	10
3	Tutta la regione		65	Tutte		100
			40	Sgombro (*Scomber* spp.) Melù *(Micromesistius poutassou)* Aringa *(Clupea harengus)* Cefalopidi pelagici Suro (*Trachurus* spp.)	50 50 50 50 50 o 80 cumulata	10
		Rete da traino selettiva	65 ([6]) 50 ([6])	Scampo *(Nephrops norvegicus)*	30 ([7])	60
		Rete da traino non selettiva	55	Scampo *(Nephrops norvegicus)*	30 ([7])	60
			55	Gamberetti *(Parapenaeus longirostris, Aristeus antennatus* e *Aristaeomorpha foliacea)*	30	50
	Golfo di Cadice ([8])		40	Tutte le specie tranne quelle elencate nell'allegato II per la regione 3	50	10
	Tutta la regione		20	Sardina *(Sardina pilchardus)* Anguilla *(Anguilla anguilla)*	50	10
		Entro 12 miglia dalle linee di base degli Stati membri	20	Gamberetto (*Crangon* spp. e *Palaemon* spp.)	30	50
			16	Spratto *(Sprattus sprattus)* Acciuga *(Engraulis encrasicholus)* Cicerello *(Ammodytidae)*	50	10

Regione	Zona geografica	Condizioni addizionali	Dimensione minima delle maglie (mm)	Specie bersaglio autorizzate	Percentuale minima di specie bersaglio	Percentuale massima di specie protette
4	Tutta la regione					
5	Tutta la regione		65	Tutte		100
			40	Sgombro (*Scomber* spp.) e suro (*Trachurus* spp.)	80	10
			20	Boga *(Boops boops)* Sardina *(Sardina pilchardus)*	50	10
6	Tutta la regione		100	Tutte		100
			45	Gamberetto *(Penaeus subrilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)*	30	50
7	Tutta la regione					
8	Tutta la regione					

(1) La rete da traino può essere munita, nella metà superiore del sacco della rete da traino, di un elemento (porta o finestra) di rete e maglie quadrate attaccato alle relinghe laterali o giunture con una dimensione delle maglie pari o superiore a 90 millimetri.

(2) È vietato tenere a bordo reti da traino o pezzi di rete la cui dimensione delle maglie sia inferiore a quella con la quale si pesca.

(3) A sud di una linea tracciata verso ovest, a partire da un punto situato a 56° 30'N e ad est del meridiano 7° 00' O.

(4) Il melù non è una specie bersaglio autorizzata per la zona delimitata a nord dal parallelo 52° 30' N e ad est del meridiano 7° 00' O.

(5) Per zona di divieto relativa al merluzzo norvegese s'intende la parte del Mare del Nord sotto la sovranità o giurisdizione di uno Stato membro delimitata da una linea che congiunge i punti seguenti: costa occidentale della Scozia a 56° latitudine est, 58° latitudine nord, 0° 30' longitudine est, 58° latitudine nord, 0° 30' longitudine ovest, 59° 15'. latitudine nord, 1° longitudine est, 60° latitudine nord, longitudine 0° 00', 60° 30' latitudine nord, costa orientale delle isole Shetland a 60° latitudine nord, 3° longitudine ovest, costa orientale della Scozia a 58° 30' latitudine nord.

(6) La rete da traino selettiva deve essere munita di un sacco superiore con maglie della dimensione minima di 65 millimetri e di un sacco inferiore con maglie della dimensione minima di 50 millimetri, separati da una pezza di rete orizzontale.

(7) 25 % dal 1° gennaio al 31 marzo.

(8) Per il golfo di Cadice si intende la zona della divisione IX e CIEM a est di una linea a pieno sud a partire da un punto a 7° 52' longitudine ovest sulla costa meridionale del Portogallo.

(9) Tutte le catture saranno considerate effettuate con la rete imbarcata avente la più piccola dimensione di maglia. La composizione delle specie catturate conservate a bordo dopo essere state smistate, o durante il loro trasferimento o il loro sbarco, deve essere conforme alle disposizioni concernenti la dimensione minima di maglia utilizzata.

(10) È vietato detenere a bordo reti da traino o pezzi di rete la cui dimensione di maglia sia inferiore a 90 mm.

(11) La percentuale di merlano è calcolata sulla base dell'insieme delle catture cumulate di merlano, eglefino, merluzzo carbonaro e merluzzo bianco.

ALLEGATO II

Dimensione minima di cui all'articolo 5 per le specie protette di cui all'articolo 2, paragrafo 1

(in cm)

Specie	Regione 1	Regione 2		Regione 3	Regione 4	Regione 5
		tranne Skagerrak e Kattegat	Skagerrak e Kattegat			
Storione *(Acipenser sturio)*	—	—	—	145	(*)	—
Alosa *(Alosa* spp.*)*	—	30	—	30	(*)	(*)
Salmone *(Salmo salar)*	—	(*)	(*)	50	(*)	—
Trota di mare *(Salmo trutta)*	—	(*)	(*)	25	(*)	—
Anguilla *(Anguilla anguilla)*	—	(*)	(*)	(*)	—	—
Congro *(Conger conger)*	—	58	—	58	(*)	(*)
Merluzzo bianco *(Gadus morhua)*	35	35	30	35	—	—
Molva *(Molva molva)*	—	(*)	—	63	(*)	(*)
Molva azzurra *(Molva dypterygia)*	—	70	—	70	—	—
Eglefino *(Melanogrammus aeglefinus)*	30	30	27	30	—	—
Merluzzo carbonaro *(Pollachius virens)*	35	35	30	35	—	—
Merluzzo giallo *(Pollachius pollachius)*	—	30	—	30	—	—
Merlano *(Merlangius merlangus)*	27	23	23	23	(*)	—
Nasello *(Merluccius merluccius)*	30	30	30	27	(*)	(*)
Cefalo *(Mugil* spp.*)*	—	20	—	20	(*)	(*)
Spigola *(Dicentrarchus labrax)*	—	36	—	36	(*)	(*)
Occhialone *(Pagellus bogaraveo)*	—	25	—	25	(*)	(*)
Tanuta *(Spondyliosoma cantharus)*	—	23	—	23	—	—
Orata *(Sparus aurata)*	—	—	—	19	—	—
Triglia *(Mullus surmuletus)*	—	15	—	15	(*)	(*)
Passera di mare *(Pleuronectes platessa)*	25	25 (1)	27	25	(*)	(*)
Passera cinoglossa *(Glyptocephalus cynoglossus)*	28	28	28	28	—	—
Limanda *(Limanda limanda)*	15	15 (2)	23	23	(*)	—
Sogliola limanda *(Microstomus kitt)*	25	25	25	25	(*)	—
Passera pianuzza *(Platichthys flesus)*	—	25	20	25	(*)	—
Sogliola *(Solea vulgaris)*	24	24	24	24	(*)	(*)
Sogliola fasciata *(Dicologoglossa cuneata)*	—	—	—	15	—	—
Rombo giallo *(Lepidorhombus* spp.*)*	25	25	25	20	(*)	(*)
Rombo liscio *(Scolphthalmus rhombus)*	30	30	30	30	(*)	—
Rombo chiodato *(Psetta maxima)*	30	30	30	30	(*)	(*)
Rana pescatrice *(Lophius piscatorius, Lophius budegassa)*	—	(*)	—	(*)	(*)	(*)
Seppie *(Sepia* spp.*)*	(*)	(*)	—	(*)	(*)	(*)

(1) Tranne nel Mare del Nord, dove la dimensione minima è di 27 cm.
(2) Tranne nel Mare del Nord, dove la dimensione minima è di 23 cm.
(*) Dimensione da determinare (vedi articolo 2, paragrafo 1).

ALLEGATO III

Dimensione minima di cui all'articolo 5

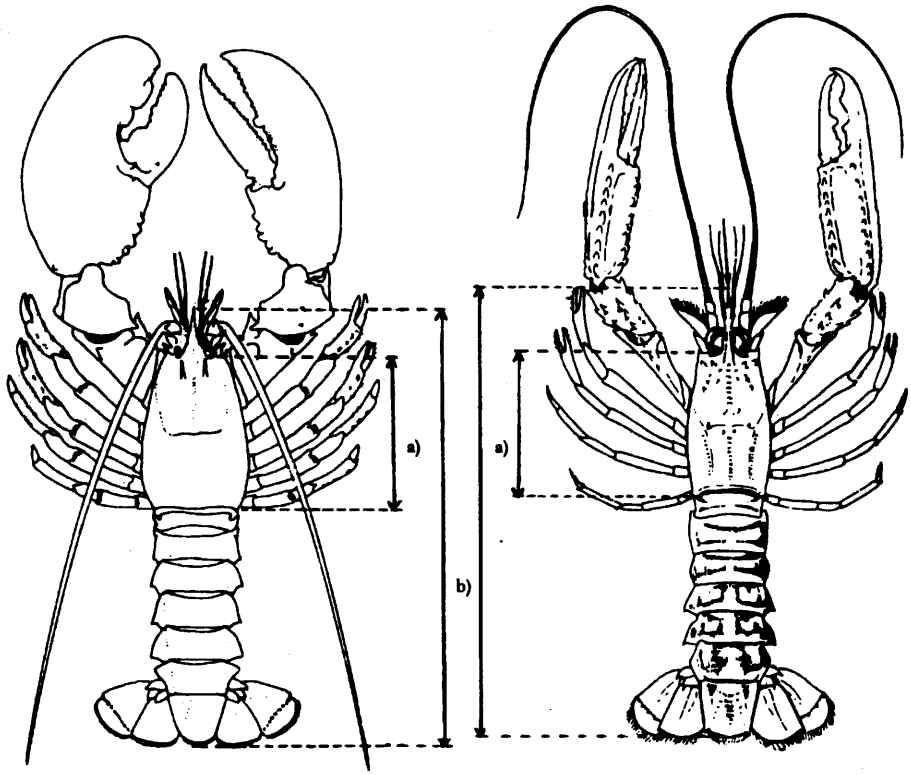
Specie	Regione	Zona geografica	Dimensione minima
Aringa *(Clupea Harengus)*	1	Divisione V b (zona CE) CIEM	20 cm
	2	Eccetto Skagerrak e Kattegat Skagerrak e Kattegat	20 cm 18 cm
	3		20 cm
Sgombro (*Scomber* spp.)	1, 2, 3 e 5	Tranne Mare del Nord	20 cm
	2	Mare del Nord	30 cm
Sgombro (per scopi industriali)	2	Skagerrak e Kattegat soltanto	30 cm
Merluzzo francese *(Trisopterus luscus)*	3		(*)
Acciuga *(Engraulis encrasicholus)*	3	Tranne divisione IX a CIEM	12 cm
	3	Divisione IX a CIEM	10 cm
Sardina (*Sardina pilchardus*)	3		(*)
Suro (*Trachurus* spp.)	1, 2, 3 e 5		15 cm
Scampi interi *(Nephrops norvegicus)*	2	Unicamente Skagerrak e Kattegat	40 mm di lunghezza del carapace 130 mm di lunghezza totale
	2	Eccetto la Scozia occidentale e il Mare d'Irlanda (CIEM divisioni VI a e VII a) e Skagerrak e Kattegat	25 mm di lunghezza del carapace 85 mm di lunghezza totale
	2	Scozia occidentale e Mare d'Irlanda (CIEM divisioni VI a e VII a)	20 mm di lunghezza del carapace 70 mm di lunghezza totale
	3		20 mm di lunghezza del carapace 70 mm di lunghezza totale
Code di scampi	2	Unicamente Skagerrak e Kattegat	72 mm
	2	Eccetto la Scozia occidentale e il Mare d'Irlanda (CIEM divisioni VI a e VII a) e Skagerrak e Kattegat	46 mm
	2	Scozia occidentale e Mare d'Irlanda (CIEM divisioni VI a e VII a)	37 mm
	3		37 mm

Specie	Regione	Zona geografica	Dimensione minima
Astice *(Homarus gammarus)*	2	Tranne Skagerrak e Kattegat	85 mm di lunghezza del carapace 24 cm di lunghezza totale
	2	Unicamente Skagerrak e Kattegat	78 mm di lunghezza del carapace 22 cm di lunghezza totale
Grancevola *(Maia squinado)*	2		120 mm
	3		120 mm
Granciporro *(Cancer pagurus)*	2		Larghezza (*) Lunghezza (*) Chela (*)
	3		Larghezza (*) Lunghezza (*) Chela (*)
Pettine maggiore *(Pecten maximus)*	2 e 3	Tranne divisione VII d CIEM	100 mm
	2	Divisione VII d CIEM	110 mm
Vongola *(Venus verrucosa)*	2	Unicamente divisioni CIEM VII d e VII e	40 mm
Calamaro *(Loligo vulgaris)*	3		(*)

(*) Dimensioni da determinare.

ALLEGATO IV

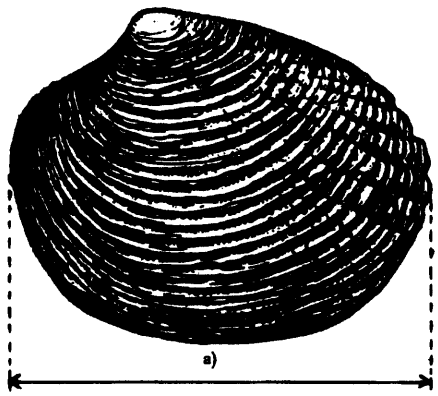
Modo di determinazione della dimensione dei crostacei e molluschi



(Homarus)
Astice

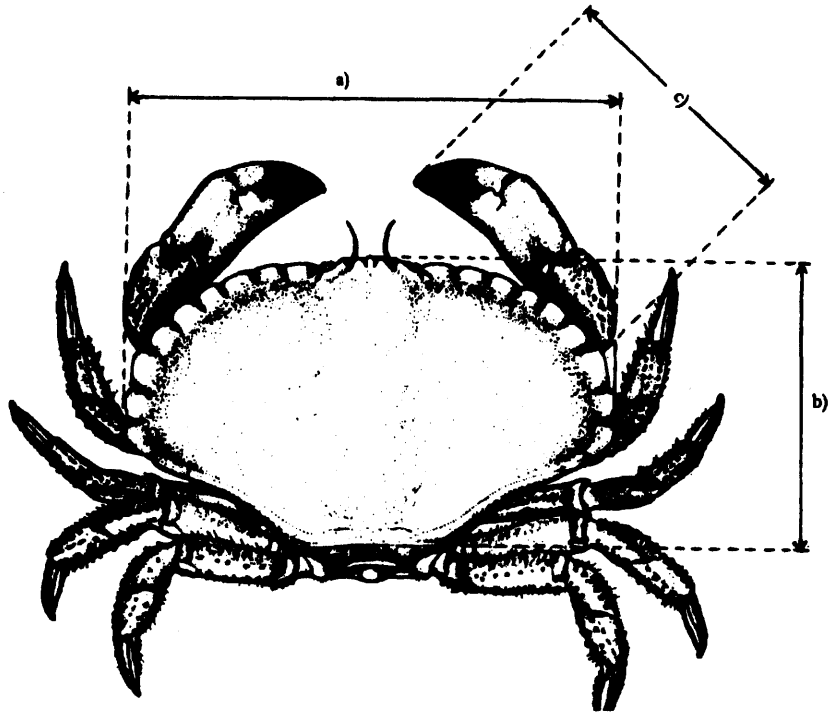
(Nephrops)
Aragosta

a) Lunghezza del carapace
b) Lunghezza totale

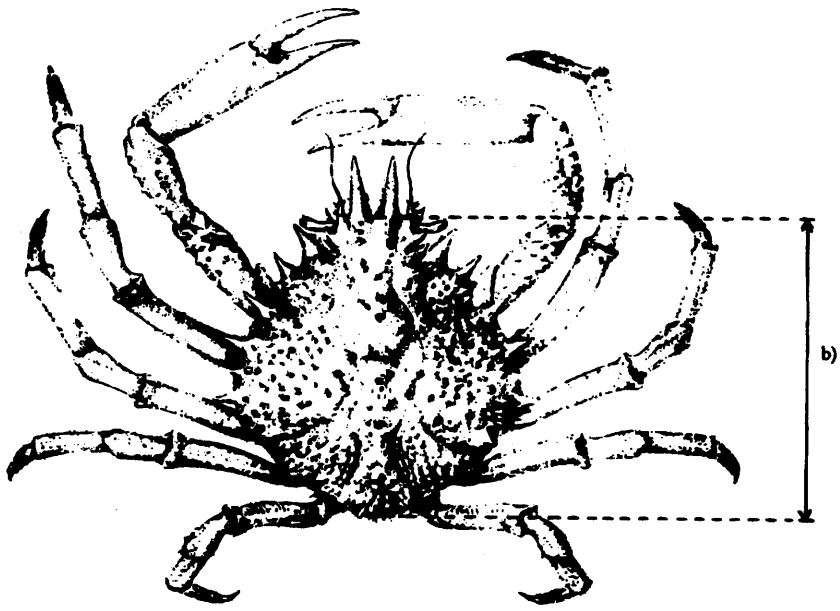


(Venus verrucosa)
Vongola

a) Dimensione massima della conchiglia



(Cancer pagurus)
Granciporro



(Maia squinado)
Ragno die mare

a) Larghezza massima del carapace
b) Lunghezza del carapace
c) Lunghezza della chela

ALLEGATO V

Regioni 1 e 2

Specie/dimensioni delle maglie	10-30 mm	50-70 mm	90-99 mm	100-119 mm	120-219 mm	≥ 220 mm
Sardina *(Sardina pilchardus)*	*	*	*	*	*	*
Anguilla *(Anguilla anguilla)*	*	*	*	*	*	*
Spratto *(Sprattus sprattus)*	*	*	*	*	*	*
Suro *(Trachurus trachurus)*		*	*	*	*	*
Aringa *(Clupea harengus)*		*	*	*	*	*
Sgombro *(Scomber scombrus)*		*	*	*	*	*
Triglia *(Mullidae)*		*	*	*	*	*
Aguglia *(Belone* spp.)		*	*	*	*	*
Spigola *(Dicentrarchus labrax)*			*	*	*	*
Cefalo *(Mugilidae)*			*	*	*	*
Limanda *(Limanda limanda)*				*	*	*
Eglefino *(Melanogrammus aeglefinus)*				*	*	*
Merlano *(Merlangius merlangus)* (2)				*	*	*
Passera pianuzza *(Platichthys flesus)*				*	*	*
Sogliola *(Solea vulgaris)*				*	*	*
Passera *(Pleuronectes platessa)*				*	*	*
Seppie *(Sepia* spp.)				*	*	*
Merluzzo bianco *(Gadus morhua)*					*	*
Merluzzo giallo *(Pollachius pollachius)* (3)					*	*
Molva *(Molva molva)*					*	*
Merluzzo carbonaro *(Pollachius virens)*					*	*
Nasello *(Merluccius merluccius)* (3)					*	*
Spinarolo *(Squalus acanthias)*					*	*
Gattucci *(Scyliorhinus* spp.)					*	*
Rombo giallo *(Lepidorhombus* spp.)					*	*
Ciclottero *(Cyclopterus lumpus)*					*	*
Altre						* (1)

(1) Le catture di rana pescatrice (*Lophius* spp.) effettuate nelle divisioni VI e VII CIEM e trattenute a bordo in misura superiore al 30 % delle catture totali a bordo provenienti da tali zone devono essere effettuate con maglie di dimensione minima pari o superiore a 250 mm.

(2) Nelle divisioni VII c e VII d CIEM, per un periodo di 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la dimensione minima sarà di 90 mm.

(3) Nelle divisioni VII c e VII d CIEM, per un periodo di 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la dimensione minima sarà di 110 mm.

ALLEGATO VI

Regione 3

Specie/dimensioni delle maglie	< 40 mm	40-49 mm	50-59 mm	60-79 mm	80-99 mm	≥ 100 mm
Sardina *(Sardina pilchardus)*	*	*	*	*	*	*
Gamberetti *(Palaemon* spp.*)*	*	*	*	*	*	*
Donzella *(Coris julis)*	*	*	*	*	*	*
Boga *(Boops boops)*	*	*	*	*	*	*
Gamberetti *(Penaeus* spp.*)*		*	*	*	*	*
Pannocchia *(Squilla mantis)*		*	*	*	*	*
Triglia *(Mullidae)*		*	*	*	*	*
Sogliola fasciata *(Dicologoglossa cuneata)*		*	*	*	*	*
Labridi *(Labridae)*		*	*	*	*	*
Suro *(Trachurus trachurus)*			*	*	*	*
Sgombro *(Scomber scombrus)*			*	*	*	*
Merluzzo francese *(Trisopterus luscus)*			*	*	*	*
Seppie *(Sepia* spp.*)*			*	*	*	*
Cappone *(Triglidae)*			*	*	*	*
Orata di mare *(Sparidae)*				*	*	*
Scorpenidi *(Scorpaenidae)*				*	*	*
Sogliola occhiuta *(Microchirus acevia)*				*	*	*
Totano *(Ommastrephidae)*				*	*	*
Congro *(Conger conger)*				*	*	*
Musdee *(Phycis* spp.*)*				*	*	*
Rombo liscio *(Scophthalmus rhombus)*				*	*	*
Tracina drago *(Trachinidae)*				*	*	*
Mennole *(Centracanthidae)*				*	*	*
Spigola *(Dicentrarchus labrax)*					*	*
Merlano *(Merlangius merlangus)*					*	*
Rombo chiodato *(Psetta maxima)*					*	*
Merluzzo giallo *(Pollachius pollachius)*					*	*
Passera pianuzza *(Pleuronectidae)*					*	*
Sogliola *(Solea vulgaris)* (1)						*
Nasello *(Merluccius merluccius)* (1)						*
Altre (2)						*

(1) Nelle divisioni VIII c e IX CIEM la dimensione minima sarà di 80-99 mm. Tuttavia, per un período di 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la dimensione minima sarà di 60 mm.

(2) La catture di rana pescatrice *(Lophius* spp.*)*, trattenute a bordo in misura superiore al 30 % delle catture totali a bordo, devono essere effettuate con maglie di dimensione minima pari o superiore a 220 mm.

ALLEGATO VII

PARTE A

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 3094/86	*Presente regolamento*
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2 paragrafo 1	Articolo 2 paragrafo 1
Articolo 2 paragrafo 2	Articolo 2 paragrafo 2
Articolo 2 paragrafo 3	Articolo 2 paragrafo 3
Articolo 2 paragrafo 4	Articolo 2 paragrafo 4
Articolo 2 paragrafo 5	Articolo 2 paragrafo 5
Articolo 2 paragrafo 6	Articolo 2 paragrafo 6
Articolo 2 paragrafo 7	Articolo 2 paragrafo 7
Articolo 2 paragrafo 10	Articolo 2 paragrafo 8
Articolo 2 paragrafo 11	Articolo 2 paragrafo 9
Articolo 2 paragrafo 12	Articolo 2 paragrafo 10
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5 paragrafo 1	Articolo 5 paragrafo 1
Articolo 5 paragrafo 2	Articolo 5 paragrafo 2
Articolo 5 paragrafo 3 lettera a)	Articolo 5 paragrafo 3 lettera a)
Articolo 5 paragrafo 3 lettera b) primo trattino	Articolo 5 paragrafo 3 lettera b) primo trattino
Articolo 5 paragrafo 3 lettera b) secondo trattino	Articolo 5 paragrafo 3 lettera b) secondo trattino
Articolo 5 paragrafo 3 lettera b) terzo trattino	Articolo 5 paragrafo 3 lettera b) terzo trattino
Articolo 5 paragrafo 3 lettera b) quarto trattino	—
Articolo 5 paragrafo 3 lettera c)	Articolo 5 paragrafo 3 lettera c)
Articolo 5 paragrafo 4	Articolo 5 paragrafo 4
Articolo 5 paragrafo 5	Articolo 5 paragrafo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 7 bis	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9 paragrafo 1	Articolo 10 paragrafo 1
Articolo 9 paragrafo 2	Articolo 10 paragrafo 2
Articolo 9 paragrafo 3	Articolo 10 paragrafo 3
Articolo 9 paragrafo 4	Articolo 10 paragrafo 4
Articolo 9 paragrafo 4 bis	Articolo 10 paragrafo 5
Articolo 9 paragrafo 5	Articolo 10 paragrafo 6
Articolo 9 paragrafo 6	Articolo 10 paragrafo 7
Articolo 9 paragrafo 7	Articolo 10 paragrafo 8
Articolo 9 paragrafo 8	Articolo 10 paragrafo 9
Articolo 9 paragrafo 9	Articolo 10 paragrafo 10
Articolo 9 paragrafo 10	Articolo 10 paragrafo 11
Articolo 9 paragrafo 11	Articolo 10 paragrafo 12
Articolo 9 paragrafo 12	Articolo 10 paragrafo 13
Articolo 9 paragrafo 13	Articolo 10 paragrafo 14
Articolo 9 paragrafo 15	Articolo 10 paragrafo 15
Articolo 9 paragrafo 16	Articolo 10 paragrafo 16
Articolo 9 paragrafo 17	Articolo 10 paragrafo 17
Articolo 9 paragrafo 18	Articolo 10 paragrafo 18
Articolo 9 paragrafo 19	Articolo 10 paragrafo 19
Articolo 9 bis paragrafo 1	Articolo 11 paragrafo 1
Articolo 9 bis paragrafo 2	—
Articolo 9 bis paragrafo 3	Articolo 11 paragrafo 2
Articolo 9 bis paragrafo 4	Articolo 11 paragrafo 3
Articolo 9 ter	Articolo 12
Articolo 10	Articolo 13
Articolo 11	Articolo 14
Articolo 12	Articolo 15
Articolo 13	Articolo 16
Articolo 14 paragrafo 1	Articolo 17 paragrafo 1
Articolo 14 paragrafo 2	Articolo 17 paragrafo 2
Articolo 14 paragrafo 3	Articolo 17 paragrafo 3
Articolo 14 paragrafo 4	Articolo 17 paragrafo 4

Regolamento (CEE) n. 3094/86	*Presente regolamento*
Articolo 14 paragrafo 5	—
Articolo 14 paragrafo 6	—
Articolo 14 paragrafo 7	Articolo 17 paragrafo 5
Articolo 15	Articolo 18
—	Articolo 19
—	Articolo 20
ALLEGATO I	ALLEGATO I
ALLEGATO I — nota (1) a piè di pagina	ALLEGATO I — nota (1) a piè di pagina
ALLEGATO I — nota (2) a piè di pagina	ALLEGATO I — nota (2) a piè di pagina
ALLEGATO I — nota (3) a piè di pagina	ALLEGATO I — nota (3) a piè di pagina
ALLEGATO I — nota (4) a piè di pagina	ALLEGATO I — nota (4) a piè di pagina
ALLEGATO I — nota (5) a piè di pagina	ALLEGATO I — nota (5) a piè di pagina
ALLEGATO I — nota (6) a piè di pagina	ALLEGATO I — nota (6) a piè di pagina
ALLEGATO I — nota (7) a piè di pagina	ALLEGATO I — nota (7) a piè di pagina
ALLEGATO I — nota (8) a piè di pagina	—
ALLEGATO I — nota (9) a piè di pagina	ALLEGATO I — nota (8) a piè di pagina
ALLEGATO I — nota (10) a piè di pagina	—
ALLEGATO I — nota (11) a piè di pagina	ALLEGATO I — nota (9) a piè di pagina
ALLEGATO I — nota (12) a piè di pagina	ALLEGATO I — nota (10) a piè di pagina
ALLEGATO I — nota (13) a piè di pagina	ALLEGATO I — nota (11) a piè di pagina
ALLEGATO II — nota (2) a piè di pagina	—
ALLEGATO II — nota (3) a piè di pagina	—
ALLEGATO II — nota (4) a piè di pagina	—
ALLEGATO II — nota (5) a piè di pagina	ALLEGATO II — nota (1) a piè di pagina
ALLEGATO II — nota (6) a piè di pagina	ALLEGATO II — nota (2) a piè di pagina
ALLEGATO II — (*) a piè di pagina	ALLEGATO II — (*) a piè di pagina
ALLEGATO III	ALLEGATO III
ALLEGATO IV	ALLEGATO IV
ALLEGATO VI	ALLEGATO V
ALLEGATO VII	ALLEGATO VI
ALLEGATO V	ALLEGATO VII

PARTE B

Regolamenti recanti modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pagina	data
Regolamento (CEE) n. 4026/86	L 376	1	31. 12. 1986
Regolamento (CEE) n. 2968/87	L 280	1	3. 10. 1987
Regolamento (CEE) n. 3953/87	L 371	9	30. 12. 1987
Regolamento (CEE) n. 1555/88	L 140	1	7. 6. 1988
Regolamento (CEE) n. 2024/88	L 179	1	9. 7. 1988
Regolamento (CEE) n. 3287/88	L 292	5	26. 10. 1988
Regolamento (CEE) n. 4193/88	L 369	1	31. 12. 1988
Regolamento (CEE) n. 2220/89	L 211	6	22. 7. 1989
Regolamento (CEE) n. 4056/89	L 389	75	30. 12. 1989
Regolamento (CEE) n. 3500/91	L 331	2	3. 12. 1991
Regolamento (CEE) n. 345/92	L 42	15	18. 2. 1992
Regolamento (CEE) n. 1465/92	L 155	1	6. 6. 1992
Regolamento (CEE) n. 2120/92	L 213	3	29. 7. 1992
Regolamento (CEE) n. 3034/92	L 307	1	23. 10. 1992
Regolamento (CEE) n. 3919/92	L 397	1	31. 12. 1992
Regolamento (CE) n. 1796/94	L 187	1	22. 7. 1994
Regolamento (CE) n. 1173/95	L 118	15	25. 5. 1995
Regolamento (CE) n. 1909/95	L 184	1	3. 8. 1995
Regolamento (CE) n. 2251/95	L 230	11	27. 9. 1995
Regolamento (CE) n. 3071/95	L 329	14	30. 12. 1995